# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1265

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato FINOCCHIARO**

***Presentata il 21 aprile 1964***

### Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In una comunità civile tutti coloro i quali, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non sono in grado di espletare una proficua attività lavorativa, hanno il diritto all'assistenza della comunità.

La condizione dei mutilati e degli invalidi civili nel nostro paese è ancora un problema sociale aperto.

Le previdenze disposte dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 hanno solo marginalmente affrontato le questioni del collocamento obbligatorio al lavoro e della qualificazione professionale dei mutilati, la cui mutilazione non pregiudichi una qualsiasi possibilità di impiego.

Rimane sottratto ad una qualsiasi forma di intervento l'enorme numero sia dei bambini invalidi sia degli adulti, che abbiano una capacità lavorativa largamente compromessa.

Le norme di intervento nel settore suggerite dal proponente tendono a garantire un minimo di serenità e di sufficienza economica a coloro che già sono stati ingiustamente e violentemente colpiti dalla sorte.

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I cittadini di ambo i sessi, affetti da minorazioni o mutilazioni fisiche, che non dipendano da cause di guerra o di lavoro o di servizio e che ne riducono o possano ridurne le capacità lavorative sono considerati « mutilati ed invalidi civili ».

Dalle prestazioni previste dalla presente legge sono esclusi i ciechi ed i sordomuti, nonché tutti i mutilati e gli invalidi civili, aventi diritto a prestazioni mutualistiche o assistenziali.

ART. 2.

Ai « mutilati ed invalidi civili » sono concesse, secondo le norme fissate dai successivi articoli, l'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera, protesica, specialistica nonché tutte le provvidenze necessarie, atte alla loro istruzione ed al loro orientamento, qualificazione e riqualificazione professionali, in appositi centri o convitti o corsi specializzati.

A tutti gli « invalidi e mutilati civili », inoltre, a seconda della età nonché della parziale o totale recuperabilità, viene assegnato un assegno vitalizio.

ART. 3.

L'assistenza sanitaria, farmaceutica, ospedaliera, protesica e specialistica viene assunta con la presente legge dai comuni di residenza degli « invalidi e mutilati civili » con l'inserimento dei soggetti tra gli « assistiti poveri dei comuni ».

Gli accertamenti della minorazione fisica o delle mutilazioni ed il giudizio di merito sulla capacità lavorativa o sulla inabilità temporanea o permanente a proficuo lavoro sono, con la presente legge, affidati ad una Commissione sanitaria comunale, formata dall'ufficiale sanitario, da un medico condotto e da un rappresentante dell'Amministrazione comunale in funzione di segretario.

Contro i giudizi di merito della Commissione sanitaria comunale è previsto eventuale appello ad una Commissione sanitaria provinciale, composta dal medico provinciale, da un medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da un medico dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Il giudizio della Commissione sanitaria provinciale è inappellabile.

ART. 4.

Le Amministrazioni provinciali, con la presente legge, assumono come compiti di istituto la creazione di istituti o di centri di qualificazione e riqualificazione per tutti gli invalidi e mutilati civili ritenuti abili, secondo il giudizio delle Commissioni sanitarie, a capacità lavorativa ridotta o limitata.

ART. 5.

I mutilati e invalidi civili, la cui capacità lavorativa non risulti inferiore al 40 per cento, e che siano altresì in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge per l'assunzione nei pubblici impieghi, possono essere assunti dalle pubbliche Ammini-

strazioni, dagli Enti pubblici e dalle Aziende statali, in deroga all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, ed all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 61 ed all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Agli effetti giuridici del presente comma, si applicano le disposizioni relative all'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per servizio.

La percentuale di assunzione per quanto riguarda la pubblica Amministrazione, gli Enti pubblici e le Aziende statali è fissata nel tre per cento.

ART. 6.

Con la presente legge viene stabilito che nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176, integrato dai decreti legislativi 24 luglio 1947 n. 800 e 2 marzo 1948 n. 135 e dalla legge 15 luglio 1950 n. 539 per la formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi, previsti dal decreto stesso, è aggiunta la seguente categoria di cittadini:

n. 2-*quater*. I mutilati ed invalidi civili.

ART. 7.

I privati datori di lavoro, che abbiano alle loro dipendenze un minimo di venticinque « unità », sono obbligati ad assumere un « invalido o mutilato civile », la cui capacità lavorativa non sia inferiore al 40 per cento e sia in possesso dei requisiti richiesti.

La percentuale di assunzione viene fissata al 4 per cento.

I privati datori di lavoro che non ottemperino alla disposizione di questo articolo entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* sono passibili di una ammenda di lire mille per ogni giorno lavorativo e per ogni unità non assunta, tra gli invalidi e mutilati civili.

ART. 8.

Per gli invalidi e mutilati civili assunti da privati datori di lavoro o da Enti ed amministrazioni pubbliche sono aboliti tutti gli oneri contributivi di carattere assistenziale e previdenziale, gravanti sulle retribuzioni corrisposte.

ART. 9.

Per l'applicazione delle norme, di cui agli articoli precedenti e per l'esame dei problemi riguardanti il collocamento in genere dei « mu-

tilati e invalidi civili » viene istituita una Commissione provinciale di controllo, formata da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da un rappresentante degli Enti pubblici locali, da un rappresentante delle organizzazioni provinciali dei mutilati e invalidi civili.

La Commissione provinciale di controllo dopo aver esaminato le dichiarazioni di collocabilità fatte dalla Commissione comunale sanitaria, determinerà la eventuale categoria professionale e curerà il collocamento degli invalidi e mutilati civili.

ART. 10.

Ai « mutilati e invalidi civili » minori di età, viene concesso un assegno vitalizio di lire 5.000 mensili (cinquemila), purché le famiglie dei « minori » non godano di un reddito superiore alle 500.000 lire annue.

Ai « mutilati e invalidi civili », che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano dichiarati temporaneamente o permanentemente inabili a lavoro proficuo, viene assegnato un assegno mensile a carico dello Stato, pari al minimo stabilito per i pensionati della previdenza sociale.

ART. 11.

« Ai mutilati e invalidi civili », che frequentano corsi di specializzazione, di orientamento di qualificazione, o di riqualificazione, previsti dall'articolo 4 della presente legge, sono riservate le prestazioni previste per gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione per disoccupati, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 12.

Con il compito di assistere, istruire, rieducare al lavoro, avviare alla professione, stabilire gradualmente i rapporti di occupazione proficua per i ragazzi, i giovani e gli adulti di ambo i sessi, riconosciuti « invalidi e mutilati civili », viene costituito in ogni comune un Comitato di assistenza, che dovrà essere costituito:

1°) dal sindaco del comune;
2°) dal Presidente dell'E. C. A.;
3°) dall'Ufficiale sanitario;
4°) dall'Assessore all'Assistenza;
5°) da un rappresentante del Provveditore agli studi;

6°) da due rappresentanti delle organizzazioni comunali degli invalidi e mutilati civili.

ART. 13.

Il Comitato comunale di assistenza, di cui al precedente comma, ha il compito precipuo del collocamento in posti di lavoro degli invalidi e mutilati civili e trasmetterà gli elenchi nominativi dei collocabili, bimestralmente, alla Commissione provinciale di controllo, di cui all'articolo 9.

ART. 14.

La vigilanza per la applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

ART. 15.

Il Ministero della Sanità promuove e coordina le attività di riabilitazione e di assistenza provvedendo:

1°) ad effettuare il censimento dei mutilati ed invalidi civili per ogni comune d'Italia, attraverso la Commissione sanitaria comunale;

2°) a censire le istituzioni riabilitative esistenti;

3°) a promuovere, di intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, tutte le iniziative intese alla formazione del personale da preporre ai servizi di riabilitazione;

4°) ad esercitare la sua vigilanza su tutte le istituzioni aventi per scopo la riabilitazione e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili.

ART. 16.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà ad istituire scuole differenziate di primo e secondo grado sia presso i centri di riabilitazione o di riqualificazione per gli invalidi e mutilati civili sia presso ogni gruppo di Istituti scolastici dipendenti dai Provveditorati agli Studi.

ART. 17.

Il regolamento di esecuzione sarà emanato entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri della sanità, della previdenza sociale e dell'interno.

ART. 18.

All'onere di 25.000.000.000 derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.